

**ACCORDO REGIONALE PER L'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE METALMECCANICO,
INSTALLAZIONE IMPIANTI ED AUTORIPARAZIONE ARTIGIANO
DEL VENETO**

Il 22 gennaio 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38,
Marghera Venezia

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal vice Presidente Daniele Parisotto, dal presidente regionale di categoria metalmeccanici Narciso Nichele con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal presidente unione produzione Loris Gasparini, dal sig. Matteo Ribon assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FIM - CISL** rappresentata dal sig. Gianni Castellan e dal sig. Maurizio Geron

la **UILM -UIL** rappresentata dal sig. Carlo Biasin;

è stata stipulata la presente disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni che si applica ai rapporti di apprendistato instaurati dalle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti.

Premessa

- in data 27 febbraio 2008 è stato siglato a livello nazionale un verbale di accordo per l'aggiornamento delle retribuzioni per il quadriennio 2005 - 2008 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori della Meccanica, della Installazione Impianti e dell'Autoriparazione;

- tale verbale di accordo non aveva previsto la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova disciplina legislativa già richiamata;
- la legge regionale del 13 marzo 2009 in materia di mercato del lavoro ha previsto nel Veneto una specifica disciplina che regola i rapporti di apprendistato professionalizzante;

Tutto ciò premesso, le parti hanno inteso disciplinare il rapporto di apprendistato secondo quanto riportato di seguito:

1) APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.

Sulla base delle circolari ministeriali tale rapporto di lavoro può essere instaurato sino ai 29 anni e 364 giorni.

Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato, la durata del periodo, il piano formativo.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati dei livelli dal 1 al 6 livello per tutte le relative mansioni.

L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.

2) PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.

3) APPRENDISTATO PRESSO ALTRI DATORI DI LAVORO

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro dev'essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto e dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato l'apprendista deve produrre apposita documentazione esclusivamente all'atto dell'assunzione.

Le ore di formazione da effettuare saranno proporzionate al restante periodo di apprendistato.

4) DURATA MASSIMA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini di inquadramento sono così fissate:

- 1° gruppo [livelli 1, 2, 2 bis, 3] : durata 6 anni;
- 2° gruppo [livelli 4 e 5] : durata 5 anni;
- 3° gruppo [livelli 6] : durata 2 anni.-

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio di formazione e/o di orientamento lavorativo. Vengono esclusi da tale riconoscimento gli stage svolti durante la carriera scolastica.

Una riduzione del periodo di apprendistato è riconosciuta agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo (per 6 mesi) o di attestato di qualifica professionale (per 3 mesi) attinenti le mansioni per le quali viene assunto per contratto di apprendistato. La documentazione attestante il diritto alla riduzione

del periodo di tirocinio dovrà essere presentata tassativamente prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Possono accedere all'apprendistato professionalizzante anche i lavoratori in possesso di laurea breve o laurea magistrale.

5) RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è calcolata mediante l'attribuzione delle percentuali sotto indicate, calcolate su minimi contrattuali, ex contingenza e EDR, del corrispondente livello che si raggiungerà al termine del periodo di apprendistato.

GRUPPI	1° sem.	2° sem	3° sem	4° sem	5° sem	6° sem	7° sem	8° sem	9° sem	10° sem	11° sem	12° sem
1°	70	73	75	77	82	85	90	90	92	92	94	94
2°	70	75	77	77	85	85	90	90	94	94		
3°	76	82	90	94								

La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista dello stesso livello di inquadramento.

6) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

Agli apprendisti assunti sulla base della presente normativa trova applicazione quanto previsto in materia dal vigente CCNL, rispettivamente a seconda dell'inquadramento come operaio o impiegato.

7) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. Per la relativa formulazione saranno adottate le modalità comunicate dalla Regione del Veneto sulla base della Legge Regionale.

Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

8) FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA

Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.

Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:

1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso);

2) tematiche collegate alla realtà aziendale /professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di norma una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale ed una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.

La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento "on the job", aula, "e-learning", seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, "action learning", visite aziendali.

Le parti intendono valorizzare la formazione interna assistita sulla base dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda.

Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ad ogni buon conto sugli obblighi inerenti l'attività formativa si richiamano le particolari normative adottate nella Regione del Veneto.

9) CAPACITA' FORMATIVA DELL'IMPRESA

Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:

- disponibilità di locali idonei in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.

Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.

10) TUTOR

Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. La funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

11) PROFILI FORMATIVI

Per quanto attiene ai profili formativi si fa riferimento a quanto elaborato dall'ISFOL e dalla regione Veneto.

12) NORMATIVA VARIA

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva previste per la qualifica di sbocco.

13) APPRENDISTI IN DIRITTO E DOVERE

Agli apprendisti di età compresa tra i 15 anni e i 18 anni sarà applicata, fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 decreto legislativo 276/2003, la regolamentazione ex lege 196/97 prevista dal vigente CCNL limitatamente al periodo massimo previsto dalla legge. La durata del terzo gruppo si intende estesa a tutto il periodo di permanenza dell'apprendista nell'apprendistato in "diritto e dovere" ed in tal caso la percentuale dell'ultimo semestre sarà applicata fino alla conclusione dello stesso periodo di tirocinio.

Nel caso di entrata in vigore di tale disciplina le parti si incontreranno al fine di adeguare le norme contrattuali in proposito.

14) DECORRENZA

La presente disciplina decorre per i rapporti di apprendistato instaurati dal 1 luglio 2010. Gli apprendisti assunti fino al 30 giugno 2010 continueranno a seguire la disciplina prevista dal vigente Contratto Collettivo nazionale.

15) NORMA FINALE

Nel caso di introduzione di una regolamentazione sull'apprendistato professionalizzante da parte del CCNL, le parti si incontreranno per effettuare la relativa armonizzazione.


Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO del Veneto






CNA del Veneto




FIM CISL Veneto

UILM UIL Veneto



CASARTIGIANI del Veneto

